

**ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE G.A.U. A.P.S.**

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Marzo in Genova (GE) via Benedetto da Porto 2/A alle ore 18.30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'associazione G.A.U. A.P.S.

Presieduta dal Rappresentante legale

- **Paolo Carbone** nato a Genova (GE) il 25 Marzo 1962, domiciliato per la carica in P.le Suppini 4 presso la sede dell'Associazione.

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione Modifiche Statuto G.A.U. A.P.S.
OMISSIS

Numero Soci presenti 56

Prende la parola il Presidente Paolo Carbone il quale nomina segretaria verbalizzatrice Elisa Gaggiolo.

OMISSIS

Il Presidente passa la parola a Duilio Malosso che illustra la proposta di modifica allo Statuto dell'Associazione G.A.U. A.P.S., necessaria per conformare lo Statuto al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017)

Nel Dettaglio:

- Art. 2 Comma 1 → Viene aggiunta la dicitura "senza scopo di lucro"

- Art. 7 → vengono eliminate le diciture "quando maggiorenne"

- Art. 11 → viene eliminata la dicitura "salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge"

- Art. 14 → viene eliminata la dicitura "ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni" - viene aggiunta la frase "in caso di soci minorenni, il relativo esercizio di voto, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI, 4.10.2017, n. 23228, deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"

- Art. 16 → viene aggiunta la frase "L'assemblea straordinaria delibera la trasformazione, scissione e fusione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

I soci presenti

DELIBERANO

di approvare la modifica agli articoli sopra indicata e riportata nel testo complessivo dello statuto allegato al presente verbale (Allegato 1)

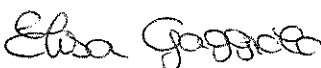
OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.20

F.to il Presidente Carbone Paolo



Il Segretario Gaggiolo Elisa



Allegato 1

Statuto GAU Associazione Promozione sociale

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Denominazione

1. "G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI Associazione di Promozione sociale", è un ente del terzo settore ed è costituita ai sensi del d. lgs.117/2017. E' una associazione tematica ed una articolazione dell'associazione "G.A.U. Onlus" fondata nel settembre 1965. D'ora in avanti "GAU APS".
2. Essa discende dall'Associazione Giovani Amici Uniti Onlus.

Articolo 2

Principi

1. La G.A.U. promozione sociale è un'Associazione democratica, antifascista, antirazzista senza scopo di lucro

Con la parola Giovane non si fa riferimento all'età anagrafica dei suoi associati, ma allo spirito, agli ideali e alla coscienza politico-sociale dei singoli associati. Ogni associato, con la domanda di adesione, è tenuto a perseguire principi e finalità per cui è stata costituita l'Associazione.

2. L'amicizia non può essere intesa come termine astratto, ma come costruzione di un sistema di relazioni, di percorsi collettivi solidali, di azione volontaria, di cittadinanza attiva e responsabile, di solidarietà, di partecipazione per affermare la giustizia sociale, la libertà, la pace come diritti universali inalienabili per l'emancipazione delle donne e degli uomini.
3. La democrazia è alla base dell'Associazione e si concretizza attraverso tutte le iniziative non violente, che portino al superamento delle disuguaglianze sociali, culturali, economiche esistenti nella società, nel rispetto e nella libertà delle idee, del credo religioso e delle opinioni di ogni donna e ogni uomo.
4. La soluzione dei problemi, sociali, culturali ed economici si dovrà ottenere attraverso la formulazione di proposte che scaturiscano dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva di ciascuna/o, al fine di rispondere alle aspettative ed interessi della collettività e non ad interessi egoistici individuali.
5. I principi e le finalità su cui si fonda l'Associazione trovano la loro realizzazione attraverso una politica propria che tende ad attuare tutte le iniziative democratiche e di partecipazione utili per ottenere risultati di modifica e di cambiamento della strutture sociali che creano e mantengono disuguaglianze, esclusione e povertà, discriminazione sessuale, etnica e religiosa.

Articolo 3

Finalità

1. L'Associazione G.A.U. APS, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, svolge, promuove attività ed esaurisce le proprie finalità, nell'ambito territoriale della regione Liguria nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. "d" D.Lgs 117/2017);
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. "e" D.Lgs 117/2017)
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi comprese le biblioteche di cui al DPR 1409 del 1963 (lett. "f" D.Lgs 117/2017)
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. "i" D.Lgs 117/2017)
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (lett. "k" D.Lgs 117/2017)
- f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. "l" D.Lgs 117/2017)
- g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. "w" D.Lgs 117/2017)
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. "u" D.Lgs 117/2017)

2. La G.A.U promozione sociale svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altre persone giuridiche pubbliche o private, come definito al successivo articolo 4, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, razza, sesso, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

In attuazione delle attività esposte al comma precedente l'Associazione potrà impegnarsi nella

- ☐ Organizzazione di sagre, feste, manifestazioni ed eventi correlati
- ☐ Organizzazione di attività di ristorazione e ristorazione solidale per le persone in stato di necessità
- ☐ Realizzazione di azioni e attività tendenti ad affermare l'uguaglianza tra i soggetti in seno alle famiglie, la divisione equa delle responsabilità familiari, delle pari opportunità in materia di lavoro e di cura.
- ☐ Promozione di azioni per il contrasto ad ogni forma di isolamento, di solitudine, di negazione dei diritti, di discriminazioni dei singoli soggetti che compongono le famiglie.
- ☐ Gestione di azioni atte a rappresentare e promuovere presso i pubblici poteri i diversi bisogni delle famiglie.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le diverse attività associative potranno essere organizzate attraverso Settori con una loro autonomia funzionale.

3. La G.A.U. promozione sociale si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali, ed in particolare, la crescita sociale e culturale dei Giovani e l'invecchiamento attivo delle persone teso a costruire una nuova cultura della vecchiaia.

4. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la G.A.U. promozione sociale si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

5. Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo costante di coloro che sono chiamati a dirigere l'Associazione Tematica di promozione sociale GAU.

Articolo 4

Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi ed in stretta coerenza con essi, la G.A.U. promozione sociale può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre Associazioni ed Enti pubblici o privati, internazionale e nazionali, regionali e territoriali; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, Associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi nazionali.

Articolo 5

Sede

L'associazione G.A.U. APS ha sede legale in GENOVA.

TITOLO II - Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Decorso 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo, la domanda medesima si intende accolta ad essere iscritti all'Associazione G.A.U., e ne adottano la tessera.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO III - Recesso – Esclusione

Articolo 9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Articolo 10

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere che la decisione venga esaminata alla prima Assemblea dei soci utile al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Prima di detta Assemblea il socio è sospeso dalla partecipazione alle attività.

La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Risorse economiche

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati anche per la partecipazione ad attività dell'Associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, ai sensi del D.Lgs.117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione
- e) l'Organo di Controllo

Sono Uffici dell'Associazione:

- l'Ufficio di Presidenza.

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante **avviso da esporre** nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il **principio del voto singolo**. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In caso di soci minorenni, il relativo esercizio di voto, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI, 4.10.2017, n. 23228, deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) **approva il rendiconto per cassa o il bilancio**, la relazione sulle attività svolte e, se previsto, il bilancio sociale;
- b) procede alla **elezione dei membri del Consiglio Direttivo** ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di **sovranità assembleare**;
- d) **approva gli eventuali regolamenti**.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (*se eletto*) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 16

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera la trasformazione, scissione e fusione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 17

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea con un minimo di tre. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge nel suo seno, tenendo in conto le proposte avanzate dal Presidente G.A.U., tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione; convoca convegni e conferenze.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Comitato:

- 1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 18

Il Comitato Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro dei volontari (ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017);
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto **deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione**, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o, in loro mancanza, tra i soci che si rendessero disponibili. In ogni caso tali consiglieri rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 20

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 21

L'Ufficio di Presidenza

1. La Presidenza è composta da:
 - Il Presidente G.A.U.
 - il Vice-Presidente G.A.U.
 - i responsabili delle Aree tematiche
 - il Segretario.
2. La presidenza:
 - propone i programmi delle attività e delle altre iniziative del sistema Associativo G.A.U. all'Ufficio di Presidenza ed al Comitato Direttivo e vigila sulla loro realizzazione;
 - adotta le decisioni urgenti salvo ratifica del Comitato Direttivo;
 - predispone le linee guida per la preparazione dei rendiconti preventivi e consuntivi da presentare all'Ufficio di Presidenza.

Articolo 22

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice

civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

☐ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Bilancio sociale

Articolo 24

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO V - Scioglimento

Articolo 25

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017.